



**DELIBERAZIONE**  
**n. 67 del 6 luglio 2020**

Oggetto: **DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GU14 n. 689-17 xxx /Wind Tre S.p.A.**

Presenti:

<b>ENZO BROGI</b>	<i>Presidente</i>
<b>CHETI CAFISSI</b>	<i>Vicepresidente</i>
<b>ALBERTO LAPENNA</b>	<i>Componente</i>
<b>ELETTRA PINZANI</b>	<i>Componente</i>
<b>MASSIMO SANDRELLI</b>	<i>Componente</i>

Assenti:

Presiede: **Enzo Brogi**

Segretario: **Cinzia Guerrini** *Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricata della redazione del presente atto*

## **II COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI**

**VISTA** la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

**VISTA** la legge 31 luglio 1997, n. 249 "*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;

**VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale 1° febbraio 2000, n. 10);

**VISTO** l’“*Accordo quadro concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”, sottoscritto in data 28 novembre 2017;

**VISTA** la “*Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 gennaio 2018”, e in particolare l’art. 5, comma 1, lett. e);

**VISTA** la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “*Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249*” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori*”;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “*Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche*”;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazione elettroniche*” e successive modifiche;

**VISTA** la Delibera Agcom n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante, “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”,

**VISTA** l'istanza GU14 n. 689 del giorno 22 dicembre 2017 con cui il Sig. xxxx chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Wind Tre S.p.A. (di seguito, per brevità, Wind Tre) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A (di seguito il "Regolamento");

**RILEVATO** che, nel caso di specie, trova applicazione, *ratione temporis*, il Regolamento sugli indennizzi vigente al momento della presentazione dell'istanza e, dunque, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la Delibera Agcom n. 347/18/CONS;

**ESAMINATI** gli atti del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto segue:

### **1. La posizione dell'istante.**

L'istante, titolare di un contratto *business* con la società Wind Tre per la fornitura sull'utenza n. 050 540xxx, lamenta l'interruzione del servizio telefonico e di connettività Internet a causa di un guasto non risolto nei termini contrattualmente previsti.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato quanto segue:

- di essere titolare di un contratto sull'utenza n. 050 540xxx con Wind Tre per la fornitura del servizio voce e ADSL con apparecchio router fornito dall'operatore;
- in data 16 ottobre 2017 veniva "*interrotta la fornitura del servizio internet e della linea fax*"; tempestivamente contattava il servizio clienti per segnalare il problema;
- stante il mancato intervento dell'operatore inviava un reclamo a mezzo PEC in data 19 ottobre 2017 ad oggetto "*Reclamo omessa erogazione internet e telefonia fissa cliente business - Cod. Cliente 534246756*" con il quale segnalava "*la mancata erogazione del servizio dal giorno lunedì 16 ottobre*". Nel reclamo lamentava il persistere del problema, "*[n]onostante la segnalazione effettuata al (...) servizio clienti già in data 16 ottobre e nonostante plurime rassicurazioni sul ripristino del servizio e l'intervento di un tecnico specializzato presso [lo] studio*". Con tale missiva intimava "*l'immediato ripristino dell'erogazione dei servizi internet e telefonico*", chiedendo "*il risarcimento del danno subito e subendo [atteso] che trattasi di un contratto business*". Specificava nella missiva che l'attività era dedicata ai "*servizi di assistenza legale penale su turni; pertanto, l'impossibilità di ricevere fax o comunicazioni email o telefonate sta[va] generando un ingente danno*";
- con successiva PEC del 23 ottobre 2017 sollecitava il ripristino dei servizi di telefonia fissa ed internet.
- nell'ambito della procedura conciliativa, parte istante chiedeva al CoReCom della Regione Toscana l'adozione di un provvedimento temporaneo ai sensi dell'art. 5, all. A della Delibera Agcom n. 173/07/CONS. In data veniva emesso un provvedimento temporaneo nei confronti dell'operatore Wind Tre per il ripristino dei servizi interrotti dal 16 ottobre 2017. In data 24 novembre 2017, a seguito del provvedimento temporaneo del 20 novembre 2017, l'operatore provvedeva a consegnare il modem e il disservizio veniva risolto. Emergeva che il problema era dovuto "*a non funzionamento del modem fornito dalla stessa Wind Tre*".

In data 21 dicembre 2017 la parte istante esperiva nei confronti dell'operatore Wind Tre tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Corecom della Regione Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

In base a tali premesse l'istante ha chiesto:

- i) "indennizzo pari ad euro 2.500,00".

## **2. La posizione dell'operatore.**

La società Wind Tre, in data 7 febbraio 2018, ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all'art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato, nella quale ha premesso una "[r]icostruzione della vicenda contrattuale" evidenziando, fra l'altro, che:

- in "data 07/11/2017, l'utente promuoveva un'istanza ex art. 5 del Regolamento, finalizzata all'adozione di un provvedimento temporaneo d'urgenza a cui veniva dato regolare riscontro in data 09 e 22 novembre, rappresentando che (...) era stato inoltrato ordine di sostituzione apparata allo stato in corso, per il quale è stata richiesta gestione prioritaria";

- "in data 05/02/18, la scrivente, in un'ottica di Customer Satisfaction provvedeva a riconoscere all'istante - per il periodo di disservizio lamentato - € 100,00, Quale importo massimo previsto dalla carta servizi, nonché € 36,27 + IVA pari al rateo del canone dell'opzione Absolute Affari. Tali accrediti, come da schermate allegate saranno visibili sui prossimi cicli di fatturazione. L'indennizzo di 100 euro sarà presente su cinque cicli di fatturazione con un accredito di 20 euro per ogni fattura mentre il canone sarà accreditato sulla prossima fattura. (Allegato 5)";

Riguardo ai "[m]otivi di diritto" l'operatore Wind Tre ha dedotto che la "domanda attorea non merita accoglimento in quanto infondata in fatto e in diritto. Occorre preliminarmente richiamare la previsione della Carta Servizi che, all'art. 2.2, in tema di irregolare funzionamento del servizio, prevede espressamente che "WIND si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione ad eccezione dei guasti di particolare complessità che verranno comunque riparati con la massima tempestività. Con riguardo a quest'ultima tipologia di guasti, WIND si impegna a fornire informativa attraverso ogni canale, ad esempio tramite sito web, sullo stato del disservizio occorso.....Nel caso in cui Wind non osservi i predetti termini, il Cliente avrà diritto agli indennizzi di cui al punto 3.3. Pertanto, il diritto del Cliente ad essere indennizzato nasce solo nel caso in cui WIND non abbia eliminato il disservizio entro il quarto giorno (Allegato 6). La convenuta, comunque per il disservizio lamentato e come da condizioni generali di contratto e carta servizi, ha già provveduto a riconoscere al cliente l'importo massimo previsto; pertanto, null'altro è dovuto. La delibera 73/11/CONS non potrà trovare applicazione e non sarà possibile liquidare alcun ulteriore indennizzo! E' da precisare infatti che l'art. 2 del citato regolamento stabilisce, infatti, espressamente che ".. le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi. Inoltre, la richiesta di riconoscimento di un indennizzo di 2500 euro rappresenta una richiesta di risarcimento danni e, tale richiesta, è inammissibile. E' noto infatti che l'art 19 co 4 della Delibera AGCOM 173/07/Cons circoscrive chiaramente il potere demandata all'autorità e, quindi anche ai Corecom in sede di definizione della controversia, prevedendo che "L'Autorità, con il provvedimento che definisce la controversia, ovi riscontri la fondatezza dell'istanza, può condannare l'operatore ad effettuare i rimborsi si somme risultate non dovute al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto dei servizi , nonché nei casi individuati dalle disposizioni normativi o da delibere dell'autorità. Prosegue l'art 19 prevedendo al suo 5° comma che "Resta salva

*la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionali il maggiore danno dunque al Giudice solo spetta accertare la sussistenza di un danno e, in caso di fondatezza della pretesa liquidare in favore del danneggiato. Nel caso di specie l'istante afferma di aver subito dei danni ma non prova né la condotta illecita né il danno stesso. L'istante presenta, alla data odierna un insoluto pari a 126.04 euro”*

La società Wind Tre, in conclusione, ha espresso la richiesta “*di rigettare integralmente le richieste di controparte ed, in subordine, ex art. 1241 cc e ss, operare eventuale compensazione tra le relative poste debito/credito, poiché trattasi, per le somme insolute indicate, di credito certo, liquido ed esigibile e dunque compensabile”.*

### **3. La replica dell'istante**

In data 7 febbraio 2018 l'istante faceva pervenire una nota con la quale, fra l'altro, precisava che, “*in data 20.11.2017, era stato emesso dal Corecom Toscana provvedimento temporaneo che la resistente non aveva ottemperato nel termine concesso”.* Riguardo all'oggetto della controversia l'utente ha precisato quanto segue:

*“1) l'inadempimento della società resistente si è protratto ininterrottamente dal 16/10/2017 al 24/11/2017 e si è “magicamente” risolto con la sostituzione del precedente (e non più funzionante) modem;*

*2) la società resistente ha mostrato un comportamento contrario alla correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto omettendo e talora contrastando le plurime richieste di assistenza nel corso del tempo (cfr. provvedimento all. 4 già in atti);*

*3) la mancata erogazione della linea telefonica fax ha impedito al sottoscritto di ricevere le comunicazioni da parte di Colleghi di Studi Legali, da parte di ambasciate e consolati stranieri relative alle certificazioni riguardanti cittadini stranieri, ma soprattutto da parte degli Uffici Giudiziari (...) l'impossibilità di ricevere fax ha causato la perdita di notifiche di atti che hanno determinato tardività e decadenze e che hanno obbligato il sottoscritto a recarsi regolarmente presso gli stessi uffici giudiziari per verificare eventuali atti in fase di notifica a lui diretti;*

*4) la mancata erogazione del servizio internet ha impedito lo svolgimento del lavoro per più di un mese secondo i consueti sistemi telematici, obbligando spesso (...) a ricorrere all'hotspot del (...) cellulare o a lavorare da casa o presso altri colleghi;*

*5) la gravità della situazione che si è venuta a creare è ancora più evidente laddove si consideri che per la risoluzione del problema è stato sufficiente sostituire il modem, senza quindi alcun accorgimento tecnico o particolari difficoltà da parte della resistente nella ricerca del guasto”.*

Parte istante ha, perciò, ribadito quanto espresso in istanza, “*chiedendo che l'indennizzo non faccia un semplice e sterile riferimento a tabelle ma tenga conto dei danni in concreto subiti per la propria attività professionale; l'indennizzo viene quindi richiesto nella misura di euro 2.500,00 o nella somma maggiore o minore che tale organismo riterrà di giustizia”.*

### **4. Motivazione della decisione.**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

In via preliminare, si ritiene che il comportamento “operoso” messo in atto dal gestore con il pagamento di euro 100,00 in favore della società istante di “*in un'ottica di Customer Satisfaction*”, disposto in data successiva all'udienza di definizione del 22 dicembre 2017, non può giustificare la preclusione di cui all'art. 2, comma 1 dell'Allegato A) alla delibera Agcom n. 73/11/CONS, per cui “*le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia, o quando, all'esito della fase*

*conciliativa, dal relativo verbale risultino l'impegno dell'operatore al riconoscimento degli indennizzi e le concrete modalità di corresponsione degli stessi".*

Quanto sopra poichè, nel caso di specie, nessuna proposta è stata cristallizzata in sede di udienza di conciliazione con l'assunzione di un effettivo impegno al versamento della somma con indicazione delle relative modalità di pagamento. Va poi, inoltre, considerato che la società Wind Tre nella propria memoria allegata alla presente procedura ha dedotto una previsione di detto accredito indicando che “[l]’indennizzo di 100 euro sarà presente su cinque cicli di fatturazione con un accredito di 20 euro per ogni fattura”.

Tanto premesso, all’esito delle risultanze istruttorie si può quindi ritenere che l’accertata responsabilità del disservizio in capo al gestore legittimi l’applicazione del Regolamento in materia di indennizzi di cui all’allegato A) alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS.

Sempre in via preliminare deve osservarsi con riferimento all’eccezione dell’operatore circa la natura risarcitoria della domanda *sub i)* volta ad ottenere un “*indennizzo pari ad euro 2.500,00*”, che ai sensi delle Linee Guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera Agcom n. 276/13/CONS dell’11 aprile 2013, anche le istanze inesatte o imprecise, in un’ottica di *favor utentis*, devono essere interpretate secondo il loro significato più logico e più pertinente rispetto alla questione da esaminare. In particolare, anche la richiesta di risarcimento danni, in applicazione di un criterio di ragionevolezza ed efficienza dell’azione, può essere interpretata come richiesta di accertamento di un comportamento illegittimo da parte dell’operatore e del conseguente diritto all’indennizzo, a prescindere dal *nomen iuris* indicato dalla parte.

Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda *de qua* dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell’azione amministrativa, quali richiesta di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati.

Nel merito:

Sulla mancata erogazione del servizio telefonico e internet.

L’istante lamenta l’interruzione del servizio telefonico e internet sull’utenza n. 050 540xxx che “*si è protratto ininterrottamente dal 16/10/2017 al 24/11/2017*”.

La doglianza dell’istante è fondata e meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che seguono.

In via preliminare, in base ai principi generali sull’onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. II 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell’obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento o che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 Codice civile, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Nel merito, si osserva che, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, i “*servizi sono offerti dagli organismi di telecomunicazioni in modo regolare, continuo e senza interruzioni*” nel rispetto di quanto

contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. Pertanto, ove l'utente lamenti il ritardo relativamente alla richiesta di riattivazione della linea telefonica rispetto alle tempistiche stabilite nelle Condizioni di contratto o con lo specifico accordo delle parti, l'operatore, per escludere la propria responsabilità, è tenuto a dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da sua colpa.

Nel caso di specie, parte istante ha lamentato l'interruzione del servizio telefonico e di connettività Internet sull'utenza n. 050 540xxx specificando di aver segnalato il disservizio già in data 16 ottobre 2017. L'operatore, al riguardo, ha evidenziato di aver provveduto all'invio di un modem sostitutivo, richiamando la tempistica prevista dalla propria *"Carta Servizi che, all'art. 2.2, in tema di irregolare funzionamento del servizio, prevede espressamente che "WIND si impegna ad eliminare eventuali irregolarità funzionali del servizio entro il quarto giorno non festivo successivo a quello in cui è pervenuta la segnalazione"*.

Pertanto, per quanto sopra esposto, in assenza di documentazione probatoria agli atti, si ritiene che, ai sensi dell'art. 1218 del Codice civile, è dell'operatore Wind Tre la responsabilità in ordine alla ritardata riparazione del guasto che ha comportato il disservizio dedotto in controversia e che, perciò, debba essere riconosciuto all'istante un indennizzo proporzionato al disagio subito.

Per il calcolo dell'indennizzo di cui sopra si richiama quanto previsto dall'art. 5, che al comma 1 dell'Allegato A, alla Delibera Agcom n. 73/11/CONS stabilisce che, *"per la completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione"*. Nel caso di specie, il predetto parametro deve essere computato in misura pari al doppio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del sopra citato Regolamento, attesa la natura *business* dell'utenza telefonica interessata dal disservizio.

Ai fini del calcolo dell'indennizzo, si determina il *dies a quo* nella data del 21 ottobre 2017, detratto il tempo utile di 4 giorni successivi alla segnalazione indicato dalla *"Carta dei Servizi"* dell'operatore Wind Tre per la riparazione del guasto, e il *dies ad quem* nel giorno della risoluzione del disservizio 24 novembre 2017.

Pertanto, l'indennizzo da riconoscere all'istante, per l'interruzione dei servizi, è pari all'importo di euro 620,00 (euro 10,00 *pro die* per n. 31 giorni di ritardo x n. 2 servizi di telefonia fissa e ADSL). Tale somma va intesa al netto degli importi già versati dall'operatore a titolo di indennizzo per tale disservizio.

Inoltre, in ragione della mancata erogazione dei servizi sull'utenza n. 050 540xxx, l'utente ha diritto alla regolarizzazione della posizione amministrativa, oltre al ritiro, a cura e spese del gestore, della pratica di recupero del credito eventualmente aperta, mediante lo storno (o il rimborso in caso di avvenuto pagamento) della fatturazione emessa in relazione a detta utenza nel periodo 16 ottobre – 21 novembre 2017, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo dall'operatore.

Infine, si ritiene equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

**VISTI** la relazione istruttoria redatta dalla Dott.ssa Elisabetta Castelli, responsabile del procedimento e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

**UDITA** l'illustrazione del Dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini svolta su proposta del Presidente nella seduta del 6 luglio 2020;

## **DELIBERA**

in parziale l'accoglimento dell'istanza presentata in data 22 dicembre 2017 dal Sig. xxxx nei confronti dell'operatore Wind Tre S.p.A., che detto operatore provveda:

1) a corrispondere all'istante, mediante assegno o bonifico bancario, le seguenti somme:

a) euro 620,00 a titolo l'indennizzo per l'interruzione del servizio telefonico e ADSL sull'utenza n. 050 540xxx;

b) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Regolamento e della Delibera Agcom n. 276/13/CONS;

2) a regolarizzare la posizione amministrativa dell'istante mediante lo storno (ovvero il rimborso, in caso di avvenuto pagamento) di quanto fatturato nel periodo d'interruzione del servizio telefonico e ADSL sull'utenza n. 050 540xxxx nel periodo 16 ottobre – 21 novembre 2017, al netto di quanto già corrisposto a tale titolo dall'operatore, oltre il ritiro a propria cura e spese dell'eventuale connessa pratica di recupero del credito.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1, lettera a) e punto 2, dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

L'operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**Il Segretario**  
*Cinzia Guerrini*

**Il Presidente**  
*Enzo Brogi*



**DELIBERAZIONE  
n. 67 del 6 luglio 2020**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)